



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

### **LINEE GUIDA SULLA ATTUAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CGUE GRANDE SEZIONE, 17 MAGGIO 2022 IN CAUSE RIUNITE C-693/19, E C-831/1 E CASS. SEZ. UN. 6 APRILE 2023 N. 9479 SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE**

-Preso atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia in materia di effettività della tutela del consumatore da ultimo espresso anche nelle pronunce della CGUE grande sezione, 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, e C-831/1

- considerate le indicazioni in materia contenute nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023

-ritenuto necessario dare concreta attuazione nell'ordinamento nazionale dei principi espressi dal giudice eurocomunitario nell'ordinamento nazionale senza pregiudicare il principio della ragionevole durata del processo e la razionale gestione delle udienze nelle procedure esecutive;

**si indicano le seguenti linee guida per i procedimenti monitori e le procedure esecutive**

#### **PROCEDIMENTI MONITORI**

Il ricorrente unitamente al ricorso ex art 633 c.p.c. e seguenti ove intenda chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo con riferimento a crediti derivanti da un contratto concluso tra il creditore, qualificabile come professionista, e un soggetto astrattamente qualificabile come consumatore depositi:

- 1) contratto fonte dell'obbligazione;
- 2) ogni altro documento utile al fine di valutare se la parte debitrice possa o meno essere qualificata come consumatore ai sensi della definizione di cui all'art. 3 lett. a) del D.lgs. 206/2005.

**In mancanza del deposito di tale documentazione** il ricorso, ove rientri nella ipotesi di contratto concluso tra professionista e consumatore dovrà essere rigettato, in applicazione della citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

#### **PROCEDURE ESECUTIVE**

Nelle procedure esecutive mobiliari, immobiliari o presso terzi, intraprese in forza di decreto ingiuntivo non opposto che abbia ad oggetto un credito derivante da un contratto concluso tra il creditore, qualificabile come professionista, e un soggetto astrattamente qualificabile come consumatore:

- 1) Il creditore pignorante **dovrà depositare** al momento dell'iscrizione a ruolo :
  - a) copia del contratto dal quale deriva il credito;
  - b) ogni altro documento utile al fine di valutare se la parte debitrice possa o meno essere qualificata come consumatore ai sensi della definizione di cui all'art. 3 lett. a) del D.lgs. 206/2005.
  
- 2) All'interno dell'atto di pignoramento **il creditore potrà inserire l'avviso** che il debitore può proporre entro 40 giorni dal perfezionamento della notifica del pignoramento l'opposizione ex art 650 c.p.c., indicata dalla sentenza n. 9479/2023, ove intenda dolersi dell'abusività di alcuna delle clausole contenute nel contratto dal quale è sorto il credito per cui si procede.
  
- 3) Laddove nell'atto di pignoramento vi sia tale avviso il giudice darà atto, al momento della fissazione delle udienze ex art. 513, 530 e 569 c.p.c., che si è garantita al debitore la "protezione" indicata dalla Corte di giustizia mentre ove nell'atto di pignoramento non vi sia tale avviso, provvederà nel primo atto utile, nel caso di debitore consumatore "rilevato il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, anche se ritenga che ciò non sussista", ad avvisare lo stesso debitore consumatore che entro 40 giorni da tale informazione potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo.
  
- 4) In entrambi i casi il creditore procedente dovrà depositare entro l'udienza di vendita/assegnazione **prova della mancata proposizione dell'opposizione ex art 650 c.p.c.**, innanzi all'ufficio competente nel termine di 40 giorni dal perfezionamento della notifica del pignoramento o dell'avviso effettuato dal Giudice.

**In mancanza del deposito della documentazione di cui al punto n. 1** non potrà essere fissata l'udienza per l'assegnazione o la vendita.

Nel caso in cui sia stato già emesso, nelle procedure esecutive immobiliari, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c. il **custode nominato** esaminerà gli atti e indicherà nella relazione periodica iniziale o, al più tardi, entro il 30 settembre 2023, l'esistenza tra i creditori procedenti e gli eventuali creditori intervenuti, di un credito di decreto ingiuntivo non opposto che abbia ad oggetto un credito derivante da un contratto concluso tra il creditore, qualificabile come professionista, e un soggetto astrattamente qualificabile come consumatore.

In tutte le procedure esecutive ove, per l'immediatezza della udienza, non sia stato possibile adottare tempestivamente i citati provvedimenti gli stessi saranno adottati in udienza con necessario rinvio del provvedimento di vendita o di assegnazione a successiva udienza.

Nel caso in cui sia stata già emessa, nelle procedure esecutive immobiliari, l'ordinanza di vendita il **professionista delegato** esaminerà gli atti e relazionerà il prima possibile e comunque in tempo utile per consentire l'eventuale differimento del successivo esperimento di vendita, sulla esistenza tra i creditori procedenti e gli eventuali creditori intervenuti, di un credito di decreto ingiuntivo non opposto che abbia ad

*MM*





